

SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE (EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 ED ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018)

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di , presso la Residenza Comunale di LEVONE, tra i signori:

- 1) GAGNOR Massimiliano nato a Susa il 30.09.1969 che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI LEVONE che rappresenta in qualità di Sindaco pro-tempore (C.F. 85500790010);
- 2) VACHA Monica Maria Bianca nata a Castellamonte il 20.01.1974, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI OGLIANICO che rappresenta in qualità di Sindaco pro-tempore (C.F. 85501390018);

PREMESSO

- che nel testo della presente convenzione:
 - a. il Comune di Oglianico è riportato anche con l'espressione "Ente di utilizzazione";
 - b. il Comune di Levone è riportato anche con l'espressione "Ente di provenienza";
 - c. dipendente AIROLDI Carlo è riportata anche con la sola espressione "dipendente";
- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- Che l'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo

assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”

- che i Comuni Levone, e Oglianico, appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;
- che il Comune di Oglianico con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva, nel disporre il ricorso all'impiego di personale da utilizzare in qualità di dipendente dell'Area Tecnica manutentiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 del CCNL del 22 gennaio 2004 e dell' art.1 comma 124 della L. 145/2018, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: “ Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”, ha approvato lo schema di convenzione in oggetto;
- che il Comune di Levone, con deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva, ha, approvato lo schema di convenzione medesimo;
- che il sig. AIROLDI Carlo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Levone, Area degli Operatori Eserti, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, esprime formalmente il proprio consenso al riguardo mediante sottoscrizione, per accettazione, della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Oglianico (Ente di utilizzazione) e il Comune di Levone (Ente di provenienza), accettano di comune accordo l'utilizzazione a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo art. 4, del sig. AIROLDI Carlo, nato a Ivrea (TO) il 25.10.1974 e residente ad Agliè (TO) in Cascina Casavecchia n. 9, C.F.

RLDCRL74R25E379A, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Levone con il profilo professionale di Collaboratore tecnico manutentivo – Area degli Operatori Esperti.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità degli Enti utilizzatori di garantire il buono e corretto funzionamento delle funzioni e dei servizi dell'Area Tecnica-Manutentiva e a sopperire alla momentanea necessità di personale degli Enti stessi.

Art. 2 – Decorrenza, durata e cause di risoluzione

La convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2024 e avrà durata fino al giorno 31.12.2024 compreso, rinnovabile, ricorrendone le condizioni, previo consenso delle parti.

Alla scadenza, il rapporto si intende sciolto di diritto e il dipendente sig. AIROLDI Carlo, ritornerà a tutti gli effetti di legge dipendente del Comune di Levone per n. 36 ore settimanali, nell'Area di appartenenza.

Si conviene, inoltre, che, nel periodo di vigenza della convenzione, la medesima possa essere risolta:

- consensualmente, mediante atti deliberativi adottati dai rispettivi Enti;
- per recesso unilaterale motivato da parte di una delle due Amministrazioni, comunicato a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno un mese e con effetto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo;
- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare dello stesso.

Art. 3 – Compiti del dipendente

Ogni Ente nel rispetto dei propri ordinamenti richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Art. 4 - Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono che il dipendente sig. Airoidi Carlo, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo delle 36 ore, presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 15/21 ore a settimana alterne presso il Comune di Oglianico, e per 15/21 ore a settimana alterne presso il Comune di Levone. Fatta salva la possibilità di modifica anche successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione si stabilisce sin d'ora che il dipendente presterà servizio presso il Comune di Oglianico i giorni di martedì per 9 ore, mercoledì per 6 ore alternate come da modalità sopra indicate e il venerdì per 6 ore, e presso il Comune di Levone i giorni di lunedì per 9 ore, mercoledì per 6 ore alternate come da modalità sopra indicate e il giovedì per 6 ore

Art. 5 – Titolarità del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro è conservata presso il Comune di Levone (Ente di provenienza) cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

Art. 6 – Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

L'Ente di provenienza corrisponderà al dipendente in oggetto il trattamento economico fisso e continuativo pari alla retribuzione della categoria di appartenenza di cui al vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, l'eventuale indennità di posizione e di risultato, curando, altresì, i rapporti con gli Enti previdenziali.

Il trattamento economico ed i correlati oneri riflessi saranno ripartiti nella misura del 50% a carico del Comune di Oglianico, nella misura del 50% a carico del Comune di Levone.

L'Ente utilizzatore – Comune di Oglianico - rimborserà semestralmente all'Ente di provenienza - Comune di Levone - la quota parte del corrispettivo spettante ed i relativi oneri fiscali e previdenziali.

Il rimborso avverrà entro 15 giorni dalla richiesta del Comune di Levone secondo le modalità e gli importi quantificati dall'Area Finanziaria dello stesso Comune di Levone.

Eventuali altri emolumenti relativi alla prestazione a "scavalco", se ed in quanto dovuti, saranno corrisposti dal Comune di Oglianico direttamente al dipendente.

Le spese per eventuali missioni e trasferte saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, sono ripartite, in parti uguali, tra gli stessi Comuni.

Nel caso al dipendente venissero conferiti funzioni e/o incarichi non concordati dai Comuni convenzionati, la relativa spesa sarà a carico esclusivo dell'Ente conferente.

ART.7 – Periodo di riposo giornaliero, ferie e malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del peso dell'impegno lavorativo, relativo a due Comuni.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo negli enti convenzionati, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Levone che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i Comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Oglianico.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Levone con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Levone, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i Comuni convenzionati, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Oglianico.

Art.8 – Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il dipendente dovrà prestare attività in favore degli Enti convenzionati, come definito nei precedenti articoli, ed a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972 n. 642 e sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni, e dal Sig. AIROLDI Carlo per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Levone, lì

IL SINDACO DEL COMUNE DI OGLIANICO (Ente di utilizzazione)

(VACHA Monica Maria Bianca)

IL SINDACO DEL COMUNE DI LEVONE (Ente di provenienza)

(GAGNOR Massimiliano)

Per accettazione: IL DIPENDENTE

(Airoldi Carlo)
